

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5079

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato MANCUSO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari nonché istituzione del Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari

Presentata il 22 marzo 2012

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il settore agroalimentare italiano è uno dei principali settori manifatturieri del Paese. Insieme con l’agricoltura, con l’indotto e con la distribuzione, l’industria alimentare è l’elemento centrale del primo settore economico del Paese. L’industria alimentare compra e trasforma il 72 per cento delle materie prime agricole nazionali ed è generalmente riconosciuta come l’ambasciatrice del « *made in Italy* » nel mondo, considerando che quasi l’80 per cento (che raggiunge i 23 miliardi di euro l’anno) dell’*export* agroalimentare italiano è rappresentato da prestigiosi marchi industriali. Considerando che l’importazione del settore si assesta intorno a 18,7 miliardi di euro l’anno, la bilancia commer-

ciale del settore agroalimentare italiano è positiva per 4,3 miliardi di euro. Il settore comprende 32.300 aziende, di cui 6.500 con più di nove addetti e 2.600 con più di diciannove addetti.

Oggi, però, questo gioiello della nostra economia nazionale accusa i sintomi della crisi. Lo dimostrano i dati raccolti da Federalimentare. Se alla discesa del 2009 (-1,5 per cento) aveva fatto seguito il buon aumento del 2010 (+2 per cento), il 2011 è tornato in sofferenza, specie nel secondo semestre, chiudendo a -1,5 per cento. Le previsioni per il 2012 indicano un ulteriore indebolimento del *trend* produttivo, valutabile, secondo i più prudenti, in un calo dell’1 per cento circa. Da un lato, le cause di questo malessere sono dovute a fattori

interni: il recente aumento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) al 21 per cento, infatti, ha colpito più di un terzo dei consumi alimentari; con il possibile ulteriore incremento dell'IVA di due punti delle fasce al 10 per cento e al 21 per cento, previsto dal cosiddetto « decreto salva Italia » dal 1° ottobre 2012, l'impatto degli aumenti si allargherebbe al 75 per cento dei prodotti alimentari, con grave rischio di un fenomeno recessivo. Considerando che l'impatto della manovra è valutato in circa 30 miliardi di euro e che il 17 per cento del paniere della spesa è legato ai prodotti alimentari, la « manovra Monti » dovrebbe incidere sul settore alimentare alla fine del 2012 per oltre 4 miliardi di euro, circa il 2 per cento sul totale dei consumi alimentari del Paese.

L'attacco più pesante, però, proviene dall'esterno dei confini nazionali, attraverso attività che tentano di sfruttare di riflesso la rinomanza e la garanzia di qualità dei prodotti alimentari italiani. È il fenomeno della contraffazione, una vera e propria imitazione servile delle caratteristiche del prodotto, oppure dei prodotti « *italian sounding* », ovvero dei prodotti la cui marca e il cui *packaging* richiamano fortemente quelli di nostri famosi prodotti nazionali. È il caso del salame napoletano di Bucarest, della pomarola e del parmeseo brasiliani, del *prisecco* tedesco, della ricotta americana, del pesto della Pennsylvania, della polenta croata. Il falso « *made in Italy* » raggiunge i 60 miliardi di euro l'anno e tra il 2001 e il 2010 ha avuto un aumento dell'80 per cento. La fabbrica del falso produce, secondo le ultime stime, profitti per 54 milioni di euro relativi ai prodotti « *italian sounding* » e per 6 miliardi di euro con prodotti integralmente contraffatti. È una cifra che raggiunge quasi la metà del fatturato alimentare totale e che vale oltre il doppio dell'*export* nazionale.

La difesa da questi attacchi esterni deve, naturalmente, provenire dall'interno, attraverso un'efficace e chiara legislazione nazionale. A volte, però, essa entra in contrasto con la disciplina che regola la nostra appartenenza all'Unione europea:

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 157 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 204 del 2004, e l'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, contengono una diffida della Commissione europea al Governo italiano ad astenersi dall'introdurre nel nostro ordinamento l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta dei prodotti alimentari, in assenza di una norma armonizzata a livello europeo. L'indicazione in etichetta dell'origine dei prodotti è quindi facoltativa per la generalità dei prodotti alimentari e i Paesi membri non sono legittimati a modificare il regime europeo. Vero è anche che l'etichettatura obbligatoria comporterebbe seri problemi legati alla varietà degli approvvigionamenti, alle modalità di stoccaggio delle materie prime, alle formulazioni dei prodotti, alla continuità dei processi e che, innegabilmente, l'Italia non produce quantità o qualità sufficienti delle materie prime necessarie a realizzare i prodotti simbolo del « *made in Italy* ». Uno strumento concreto a disposizione dell'Italia è l'aumento dell'*export*: Federfauna ha ripetutamente chiesto al Governo la defiscalizzazione dei costi sostenuti dalle aziende italiane per le attività di promozione e di commercializzazione all'estero, con l'obiettivo di raggiungere tassi di sviluppo delle esportazioni agroalimentari superiori all'8 per cento. Ma, a volte, il nostro Paese decide inspiegabilmente di giocare contro se stesso. La società italiana per le imprese all'estero (Simest Spa), istituita nel 1990, il cui capitale sociale è detenuto a maggioranza (76 per cento) dal Governo italiano attraverso il Ministero dello sviluppo economico, nasce con l'obiettivo di promuovere all'estero l'attività delle imprese italiane. La Simest Spa risulta detentrici di una quota della Roinvest Srl, società facente capo alla famiglia Pinna, la quale a sua volta controlla Lactitalia Srl, una società che in Romania, vicino Timisoara, produce formaggi ottenuti con il latte ungherese e romeno. Sulla confezione campeggiano marchi che richiamano palesemente il « *made in Italy* »: dolce vita, toscanello, pecorino. Poi ci sono altri prodotti come mascarpone, ricotta, mozza-

rella, e caciotta. Il caso è stato già denunciato dalla Coldiretti: se da un lato lo Stato italiano cerca di tutelare le nostre imprese battendosi anche a livello europeo, dall'altro, tramite la Simest Spa, partecipa attivamente (per Lactitalia Srl con una percentuale del 29 per cento) alla produzione e alla commercializzazione di pecorino prodotto in Romania, con latte romeno sotto un marchio che richiama l'italianità. Altri casi sono emersi più di recente. Sempre attraverso la Simest Spa il Ministero dello sviluppo economico promuove le vendite all'estero della bresaola uruguayana e del culatello americano, prodotti negli Stati Uniti d'America e venduti a New York dalla salumeria Rosi del gruppo Parmacotto, che ha appena stipulato un vantaggioso accordo che prevede un investimento di 11 milioni di euro nel proprio capitale sociale da parte della Simest Spa. Soldi pubblici destinati a prodotti « *made in Italy* » con targa straniera e ottenuti con materie prime non italiane. Questi dati sono contenuti nella prima relazione sulla contraffazione alimentare firmata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.

Appare evidente, pertanto, in considerazione di quanto esposto l'esigenza di interventi legislativi urgenti al fine di fronteggiare l'inarrestabile aumento di una patologia così rilevante, quale gli illeciti di varia natura nel comparto agroalimentare che nel corso degli ultimi anni stanno negativamente caratterizzando un importante settore che, è necessario ricordare, rappresenta un pilastro nell'economia italiana.

La tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita conseguentemente di essere rafforzata. Gli illeciti a rilevanza penale, come peraltro precedentemente rilevato, si sono estesi in differenti forme e dimensioni, assumendo i profili di una vera e propria « nuova frontiera » delle attività illecite, attraverso sodalizi di matrice mafiosa nazionale in profonda sinergia con reti delittuose straniere (le cosiddette « agromafie »). Il quadro normativo vigente in materia di contrasto

della contraffazione, nonostante le misure sanzionatorie già previste, non sembra essere sufficiente per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta « agropirateria » nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano. È certamente apprezzabile la riforma attuata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, recante « Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia », attraverso la quale è stato introdotto nel codice penale l'articolo 517-*quater*, recante una nuova fattispecie di delitto contro l'economia pubblica, relativo alla « Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ».

La presente proposta di legge s'inserisce all'interno di questo inquietante scenario, negativo e penalizzante per l'intera agricoltura italiana, come evidenziato lo scorso gennaio nel corso della relazione della Commissione parlamentare inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, con l'auspicio che le disposizioni previste possano reprimere un fenomeno illecito il cui *business* grava sul crollo dei prezzi pagati alle imprese agricole e ai rincari sul consumo.

L'articolo 1 stabilisce le finalità precisando che le disposizioni previste recano modifiche al codice penale e di procedura penale volte a rafforzare le azioni a tutela delle produzioni agroalimentari italiane e per assicurare la qualità merceologica dei prodotti del comparto agroalimentare.

L'articolo 2 introduce l'articolo 517-*sexies* del codice penale, recante la previsione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di attività agricole industriali e commerciali nel settore agroalimentare a carico di coloro che sono condannati per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'articolo 3 modifica l'articolo 518 del codice di procedura penale disponendo che alla condanna per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o deno-

minazioni di origine dei prodotti agroalimentari consegua anche la pubblicazione della sentenza. Per ragioni di opportunità e di coerenza sistematica, si è previsto che la medesima pena accessoria si applichi anche nel caso di condanna per i reati di fabbricazione e di commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. L'articolo 4 modifica l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, allo scopo di comprendere nella competenza del procuratore distrettuale della Repubblica le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a commettere il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. Con l'articolo 5 si stabilisce che le somme di

denaro riscosse a seguito di confisca amministrativa nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori o di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della procura della Repubblica, nonché le spese di giudizio liquidate in favore dell'amministrazione, affluiscono nel Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari, istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'articolo 6 prevede verifiche semestrali da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per accertare i risultati e la presentazione di relazioni alle Camere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di rafforzare le azioni a tutela delle produzioni agroalimentari italiane e di assicurare la qualità merceologica dei prodotti del comparto agroalimentare la presente legge reca disposizioni sanzionatorie volte ad estendere il contrasto della contraffazione nel comparto agroalimentare attraverso modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 517-sexies del codice penale, concernente la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di attività nel settore alimentare per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. Nel capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 517-quinquies è aggiunto il seguente:

« ART. 517-sexies. — *(Pena accessoria).* — La condanna per taluno dei delitti previsti dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da due a cinque anni dall'esercizio di attività agricole, industriali e commerciali nel settore agroalimentare ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 518 del codice penale, in materia di pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nonché di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. All'articolo 518 del codice penale, le parole: « e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « , 517, 517-ter e 517-quater ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza del procuratore della Repubblica distrettuale per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a commettere il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « dagli articoli 473 e 474, » è inserita la seguente: « 517-*quater*, ».

ART. 5.

(Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari).

1. Le somme di denaro riscosse a seguito di confisca amministrativa nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori o di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari e della procura della Repubblica, nonché le spese di giudizio liquidate in favore dell'amministrazione affluiscono nel Fondo per la lotta contro le frodi agroalimentari, di seguito denominato « Fondo », istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo da destinare annualmente mediante riassegnazione.

3. La destinazione delle quote del Fondo è definita con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro della giustizia.

ART. 6.

(Verifica).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministero della giustizia, effettua verifiche semestrali al fine di accertare i risultati raggiunti a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e di individuare eventuali interventi che si rendano necessari per dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 1 e presenta una relazione alle Camere.

€ 1,00



16PDL0058680